



# COMUNE DI MONTANARO

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N° 139

DEL 31.01.2021

**OGGETTO: Modifica e sostituisce l'Ordinanza n°138 del 27.12.2021. Divieto di utilizzo di petardi botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale, per il periodo dalle ore 20.00 del 31.12.2021 alle ore 06.00 del 01.01.2022 finalizzato alla tutela della quiete pubblica, la tutela degli animali, della sicurezza urbana in funzione del patrimonio pubblico e privato e l'incolumità legata ai residui incombusti di eventuali articoli pirotecnici lasciati sul suolo pubblico.**

### IL SINDACO

#### CONSIDERATO

- che è diffusa, la consuetudine di celebrare le festività oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;
- che, esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature;
- **DATO ATTO** che per "incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".
- **RILEVATA** altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone)
- **CONSIDERATO** che il perdurare della situazione potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedirne la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza.
- **VISTO** il D. Lgs. 18.08.00 n. 267 e s.m.i;
- **VISTA** la L. 24.11.81 n. 689 e s.m.i.;

## **ORDINA**

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio

### **IL DIVIETO**

**1. Nel periodo delle festività, e precisamente dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2021 sino alle ore 06:00 del 1 gennaio 2022 il divieto ad utilizzare petardi botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale.**

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 1) del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria in € **100,00** ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 (da € 50,00 a € 300,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all' Autorità Giudiziaria.

3. Gli organi di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale;
- che sia trasmessa al Signor Prefetto e al Questore di Torino e alla Locale Stazione Carabinieri;

### **AVVERTE**

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla notificazione ( legge 6 dicembre 1971, n° 1034 ) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione ( d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to      Ing. Giovanni PONCHIA

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, a partire dal giorno 31.01.2021 per quindici giorni consecutivi.